

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: ulteriori principali
misure fiscali che interessano
le imprese introdotte dal
Decreto Agosto**

Proseguiamo con l'illustrazione delle principali agevolazioni fiscali per il rilancio dell'economia introdotte dal Decreto Agosto, D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, per fronteggiare la pandemia Covid-19. Si tratta delle seguenti misure: incentivi per l'acquisto di auto a bassa emissione di CO₂, proroga della moratoria mutui delle PMI, aiuti alla filiera della ristorazione e aiuti alle attività economiche dei centri storici; domande per il credito d'imposta in investimenti pubblicitari entro settembre (ex Decreto Rilancio).

1. Incentivi statali per l'acquisto di autoveicoli nuovi a bassa emissione fino al 31.12.2020 anche per le imprese con personalità giuridica

Il contributo auto previsto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), come potenziato dal Decreto Agosto in commento (di seguito "**contributo Rilancio/contributo Agosto 2020**"), si aggiunge a quello cosiddetto "**Ecobonus**" per le auto elettriche e ibride plug-in (previsto dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018).

Possono usufruire dei nuovi incentivi auto anche le imprese con personalità giuridica: la norma, infatti, fa riferimento, oltre che alle persone fisiche, alle "*persone giuridiche*, tra cui rientrano le società di capitali e le società cooperative, nonché le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Come chiarito nelle FAQ del sito web del MISE dedicato all'Ecobonus auto elettriche e ibride, il *contributo Rilancio/contributo Agosto 2020* in commento:

- per le fasce 0-20 Co₂ g/km e 21-60 CO₂ g/km, viene riconosciuto solo se è stato **richiesto anche** il contributo Ecobonus e il prezzo di listino non supera i 50.000 euro, mentre,

- per le fasce di emissione di CO₂ comprese tra 61-110 CO₂ g/km è previsto solo il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020, a condizione che il prezzo di listino non superi 40.000 euro e il veicolo sia di classe non inferiore a Euro 6.

Con riferimento al contributo Rilancio/contributo Agosto 2020, sono stati previsti contributi per l'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, effettuato nel periodo tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di veicoli nuovi di categoria M1, con emissioni di CO₂ non superiori a 110 g/km. Il contributo statale è condizionato allo sconto del rivenditore di almeno 2.000 euro che si aggiunge al contributo.

In caso di acquisto **con** contestuale **rottamazione** di altro veicolo con almeno 10 anni di anzianità, il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020 ha un importo da 1.500 euro a 2.000 euro, per fasce decrescenti di emissioni di anidrite carbonica per chilometro. **Senza rottamazione**, i predetti importo sono dimezzati e condizionati ad uno sconto praticato dal rivenditore pari ad almeno 1.000 euro.

Per fare un **esempio**, in caso di acquisto di un'auto nuova di categoria M1 con emissioni di CO₂ da 0-20 g/km e contestuale rottamazione di un altro veicolo con 10 anni di anzianità, si cumulano: a) il contributo Ecobonus di euro 6.000, b) il contributo Rilancio/contributo

Agosto 2020 di euro 2.000 e c) lo sconto del rivenditore di euro 2.000, per un contributo complessivo di 10.000 euro.

Si rammenta, al riguardo, che il contributo Ecobonus, con rottamazione, per la fascia 0-20 CO2 g/km è pari a 6.000 euro e per la fascia 21-60 è pari a 2.500 euro, mentre, senza rottamazione, per la fascia 0-20 CO2 g/km è pari a 4.000 euro e per la fascia 21-60 è pari a 1.500 euro.

2. Raddoppio del limite del welfare aziendale 2020

Per aiutare le aziende che nel periodo di crisi economica dovuta al Covid-19 intendono attuare forme di sostegno al reddito a favore dei propri dipendenti, è stato previsto che, solo per il 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986) è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro (nel caso in cui il predetto valore sia superiore, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito).

3. Proroga della moratoria mutui per le PMI

E' stata concessa una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le PMI, prevista dal decreto Cura Italia (art. 56, D.L. n. 18/2020). Il termine

slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le imprese del comparto **turistico** la moratoria, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

Per le imprese che al 15 agosto 2020 risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.

Per le imprese che al 15 agosto 2020 presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra, possono essere ammesse alle medesime condizioni entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, per effetto del Decreto Agosto:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- b) per i prestiti non rateali, i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;

- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

4. Domande per l'accesso al credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari 2020

Dal 1° settembre 2020 e **fino al 30 settembre 2020** è possibile effettuare la **comunicazione telematica** per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari 2020, misura soggetta al regime "*de minimis*".

Si rammenta che l'agevolazione era stata oggetto di un regime straordinario per il solo 2020 (con il decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020), per cui, limitatamente al predetto anno 2020, le agevolazioni spettano anche ai soggetti che nel 2020 hanno fatto investimenti pubblicitari inferiori rispetto al 2019, o che nel 2019 non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario, o che hanno iniziato l'attività nel 2020.

Successivamente, il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, ha innalzato dal 30 per cento al **50 per cento** il credito d'imposta su tutti investimenti pubblicitari 2020. Per presentare la comunicazione telematica si devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare",

accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

5. Aiuti alla filiera della ristorazione

E' stato previsto un contributo a fondo perduto a tutte le imprese, in attività alla data del 15 agosto 2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo sui base contrattuale), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

A tal fine è stato costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole, con un budget di 600 milioni per l'anno 2020.

In proposito, si precisa che:

- Il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
- per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare una domanda on line previa registrazione su una piattaforma digitale

(**"piattaforma della ristorazione"**) messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato (che dovrà avere una rete di sportelli capillari sul territorio), inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (tale onere sarà fissato con prossimo decreto ministeriale e sarà attribuito al concessionario);

- è previsto entro il 14 agosto 2020 l'emanazione di un apposito decreto interministeriale di attuazione da parte dei Ministeri delle politiche agricole e dell'economia, che stabilirà anche l'ammontare del contributo e i relativi criteri. Le informazioni necessarie per richiedere l'agevolazione saranno anche pubblicate sui siti internet del Ministero delle politiche agricole e del concessionario;
- al momento dell'accettazione della domanda è riconosciuto un **anticipo del 90 per cento**

del contributo tramite bonifico (previa verifica dell'istanza e del possesso dei requisiti), dietro presentazione dei documenti fiscali, che attestano gli acquisti di prodotti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione sul possesso dei requisiti e antimafia, sull'insussistenza delle condizioni ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- il **saldo** del contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciate. In particolare, il beneficiario dell'agevolazione dovrà caricare sulla piattaforma della ristorazione i documenti all'uopo richiesti dal concessionario convenzionato, oppure, dovrà presentarli direttamente presso gli uffici del concessionario stesso;
- l'agevolazione non è cumulabile con il "*contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici*", di cui all'art. 59 del Decreto Agosto. Ad essa si applica, inoltre, la disciplina del "*de minimis*" prevista dalla normativa europea.

Si evidenzia che nel testo letterale della norma è scritto: *“Il contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019”*. Al riguardo, considerata la ratio della norma, secondo autorevoli commentatori, tale disposizione andrebbe intesa nel senso che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato/corrispettivi ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono opportuni, tuttavia, chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

6. Aiuti alle attività economiche nei centri storici con elevata presenza turistica

E' stato previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti **attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico** (incluse le imprese che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea), svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana, che in base all'ultima rilevazione hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti all'estero oltre certe soglie: almeno tre volte superiori ai residenti, per i Comuni capoluogo di provincia, e in numero pari o superiore ai residenti, per i Comuni capoluogo di Città metropolitana.

Il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi riferiti al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei

Comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale da considerare è l'intero territorio dei Comuni interessati.

L'importo del contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (è il 2019 per i contribuenti con esercizio “solare”);
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente.

In ogni caso, è previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le imprese ditte individuali e di 2.000 euro per le

altre imprese, mentre il tetto massimo di contributo a fondo perduto attribuibile alla singola impresa è pari a 150.000 euro. Il contributo minimo spetta anche alle imprese che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei Comuni interessati.

Si precisa, inoltre, che tale contributo non è cumulabile con l'altro contributo per le imprese della ristorazione, di cui all'art. 58 del Decreto Agosto.

Stante il rinvio all'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme di cui all'art. 25 (“Contributo a fondo perduto”), commi da 7 a 14, del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, il contributo potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, che effettuerà il relativo bonifico direttamente sul conto corrente del beneficiario. Si attende quindi il relativo provvedimento attuativo da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

Lo Studio è a Vostra disposizione per supportarVi nella valutazione dei progetti di internazionalizzazione e per seguirVi nelle pratiche di finanziamento.

07 Settembre 2020

Dott. Alberto Traballi